

NICE S.P.A.

**PROCEDURA PER LA GESTIONE INTERNA E LA COMUNICAZIONE
ALL' ESTERNO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

INDICE

Articolo	Pagina
1. FINALITA' DELLA PROCEDURA.....	3
2. DEFINIZIONI.....	3
3. DESTINATARI.....	4
4. OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DEI DESTINATARI	5
5. ORGANI RESPONSABILI	6
6. PROCEDURA DI COMUNICAZIONE.....	6
7. MODALITA' DI GESTIONE DEI CD " <i>rumors</i> di mercato"	7
8. RITARDO DELLA COMUNICAZIONE	8
9. COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE A TERZI.....	10
10. INCONTRI CON I MEDIA E LA COMUNITÀ FINANZIARIA	10
11. SONDAGGI DI MERCATO	11
12. REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE.....	12
13. MODIFICHE.....	15
14. ENTRATA IN VIGORE E DIVULGAZIONE.....	15

1. FINALITA' DELLA PROCEDURA

- 1.1 La presente procedura (di seguito, la "**Procedura**") contiene le disposizioni relative sia alla gestione dei documenti e delle informazioni riguardanti Nice S.p.A. (di seguito, la "**Società**" o "**Nice**"), le società da questa controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1) e 2) del codice civile (di seguito, il "**Gruppo**"), sia alle procedure da osservare per la comunicazione all'esterno di tali documenti e informazioni ai sensi del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, dei relativi Regolamenti di esecuzione e delegati, dell'articolo 114 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito, il "**D.Lgs. 58/98**"), con particolare riferimento alle informazioni privilegiate (come di seguito definite).

Il presente documento viene adottato in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 del Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la *Corporate Governance* delle società quotate.

Le procedure individuate nel presente documento sono finalizzate ad evitare che la comunicazione dei documenti e delle informazioni riguardanti la Società e il Gruppo possa avvenire in forma selettiva, ovvero possa esser rilasciata prima a certi soggetti quali per esempio azionisti, giornalisti o analisti, intempestivamente, in forma incompleta o inadeguata.

L'ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente documento non solleva, in ogni caso, i Destinatari, (come di seguito definiti), dall'obbligo di rispettare le altre norme di legge e di regolamento vigenti in materia.

2. DEFINIZIONI

- 2.1 Per "**Informazione Privilegiata**" si intende quella informazione che:
- (a) abbia un carattere preciso (i.e. faccia riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà, se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli Strumenti Finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base delle quote di emissioni);
 - (b) non sia stata resa pubblica;
 - (c) concerna, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più Strumenti Finanziari;
 - (d) se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali Strumenti Finanziari o sui prezzi di Strumenti Finanziari derivati collegati.

Anche una tappa intermedia in un processo prolungato può essere considerata un'Informazione Privilegiata. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare – o che determina – una particolare circostanza o un particolare

evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuro, possono essere considerate come Informazioni Privilegiate.

- 2.2 Tra le Informazioni Privilegiate potrebbero rientrare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo; (i) i dati previsionali e gli obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione; (ii) le situazioni contabili di periodo destinate ad esser riportate nel bilancio di esercizio, nel bilancio consolidato e nella relazione finanziaria semestrale e nei resoconti intermedi di gestione o nelle altre eventuali situazioni finanziarie aggiuntive eventualmente richieste da Consob; (iii) le deliberazioni con le quali l'organo competente approva il progetto di bilancio, la proposta di distribuzione del dividendo, il bilancio consolidato, la relazione finanziaria semestrale e i resoconti intermedi di gestione o nelle altre eventuali situazioni finanziarie aggiuntive eventualmente richieste da Consob; (iv) le comunicazioni relative a nuove iniziative di particolare rilievo ovvero a trattative e/o accordi in merito all'acquisizione e/o alla cessione di *asset* significativi purché già formalizzate e, se non ancora formalizzate, compiutamente definite nei contenuti senza riserva di trattative ulteriori; (v) le operazioni sul capitale; e (vi) le operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie.
- 2.3 Per "**Registro**" si intende una banca dati informatica, istituita ai sensi di legge, che consente l'individuazione delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte per conto della Società e/o delle società del Gruppo, hanno o abbiano avuto accesso a Informazioni Privilegiate, in modo permanente ovvero occasionale.
- 2.4 Un "**Sondaggio di Mercato**" consiste nella comunicazione di informazioni, anteriormente all'annuncio di un'operazione, al fine di valutare l'interesse dei potenziali investitori per una possibile operazione e le relative condizioni, come le dimensioni potenziali o il prezzo, a uno o più potenziali investitori da parte di:
- (a) un emittente;
 - (b) un offerente sul mercato secondario di uno strumento finanziario, in quantità o valore tali da distinguere l'operazione dalle normali negoziazioni e da implicare un metodo di vendita basato sulla valutazione preliminare del potenziale interesse dei potenziali investitori per una possibile operazione e le relative condizioni, come le dimensioni e la valutazione preliminare del potenziale interesse da parte dei potenziali investitori;
 - (c) un partecipante al mercato delle quote di emissioni; oppure
 - (d) un terzo che agisce in nome o per conto di una persona di cui alla lettera a), b) o c).
- 2.5 Per "**Strumenti Finanziari**" s'intendono gli strumenti finanziari emessi dalla Società.

3. **DESTINATARI**

- 3.1 Sono tenuti all'osservanza delle disposizioni della presente Procedura:

- (a) i membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo e i dipendenti della Società e delle società del Gruppo;
- (b) tutti i soggetti che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale, hanno accesso in modo permanente o occasionale a Informazioni Privilegiate relative alla Società (i soggetti di cui al paragrafo 3, congiuntamente, i "Destinatari").

4. **OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DEI DESTINATARI**

4.1 I Destinatari sono tenuti a:

- (a) mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite nello svolgimento della propria attività lavorativa o professionale, funzione o ufficio, in particolare sulle Informazioni Privilegiate o suscettibili di divenire tali, e a non diffonderle né a rivelarle ad alcuno;
- (b) utilizzare le Informazioni Privilegiate o suscettibili di divenire tali solamente in relazione alla propria attività lavorativa o professionale, funzione o ufficio, e pertanto a non utilizzarle, per alcun motivo o causa, a fini personali;
- (c) garantire la massima riservatezza e confidenzialità delle Informazioni Privilegiate o suscettibili di divenire tali, fino a quando le medesime non vengano comunicate al mercato secondo le modalità previste nella presente Procedura;
- (d) informare tempestivamente le funzioni competenti - in relazione alle informazioni di rispettiva pertinenza - di qualsivoglia atto, fatto od omissione che possa rappresentare una violazione della presente Procedura.

4.2 A titolo puramente indicativo e non esaustivo, si riportano di seguito alcune regole generali di condotta:

- (a) particolare attenzione deve essere posta nella trasmissione ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della documentazione propedeutica alla tenuta delle riunioni consiliari e/o dei vari comitati. A tale riguardo deve di norma essere evitata la trasmissione a mezzo fax o l'utilizzo di altri strumenti o modalità non idonei a garantire la massima riservatezza;
- (b) analogo cautela deve essere utilizzata, nell'ambito di operazioni di carattere straordinario, nello scambio di informazioni e/o di documentazione con i soggetti che svolgono il ruolo di consulenti o *advisor* nelle operazioni stesse;
- (c) per accedere a Informazioni Privilegiate o a informazioni comunque confidenziali i soggetti esterni al Gruppo devono previamente sottoscrivere un *confidentiality agreement*; in tale circostanza, i soggetti devono inoltre essere iscritti nel registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate;

- (d) la documentazione cartacea ed elettronica contenente Informazioni Privilegiate o informazioni comunque confidenziali deve essere custodita e archiviata con la massima diligenza, in modo da evitare che soggetti non autorizzati possano avere accesso alla stessa e, al contempo, da assicurare la tracciabilità delle attività;
- (e) il carattere "confidenziale" dei documenti cartacei e/o elettronici deve essere inoltre evidenziato apponendo la dicitura "riservato" o analoga, utilizzando apposite buste o altro contenitore chiuso per la loro circolazione.

4.3 Inoltre ai Destinatari è fatto divieto di:

- (a) acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su Strumenti Finanziari della Società o del Gruppo utilizzando le Informazioni Privilegiate;
- (b) raccomandare o indurre altri, sulla base di Informazioni Privilegiate, al compimento di talune delle operazioni indicate al punto precedente.

5. **ORGANI RESPONSABILI**

5.1 La responsabilità per il processo di gestione interna e di comunicazione all'esterno delle Informazioni Privilegiate è affidata esclusivamente al Presidente nonché, in via disgiunta tra di loro, all'Amministratore Delegato e al Direttore Finanza (di seguito, i "**Soggetti Incaricati**"). Ai Soggetti Incaricati spetta il compito di valutare l'esistenza dei presupposti validi a ricondurre un evento o una circostanza tra le Informazioni Privilegiate.

5.2 Al fine di assicurare uniformità e trasparenza, i rapporti verso l'esterno con la stampa ed altri mezzi di comunicazione nonché con analisti finanziari ed investitori istituzionali sono riservati esclusivamente ai Soggetti Incaricati, quali unici soggetti autorizzati a comunicare al mercato le Informazioni Privilegiate, o a persone a ciò espressamente autorizzate dagli stessi.

6. **PROCEDURA DI COMUNICAZIONE**

6.1 I Soggetti Incaricati, al verificarsi di un complesso di circostanze o di un evento, sebbene non ancora formalizzati, se ritengono che possano sussistere i caratteri dell'Informazione Privilegiata, effettuano una valutazione del carattere privilegiato dell'informazione e, pertanto, della necessità di procedere a una comunicazione al mercato. Una volta condotta, con esito positivo, tale valutazione, l'Amministratore Delegato prende una delle seguenti decisioni:

- (a) procedere con la comunicazione all'esterno dell'Informazione Privilegiata;
o
- (b) non comunicare le Informazioni Privilegiate all'esterno, attivando il processo di ritardo della pubblicazione della comunicazione.

- 6.2 Si rimanda all'allegato n. 1 per un elenco meramente esemplificativo di ipotesi in cui è ammessa la facoltà di ritardare la comunicazione.
- 6.3 Prima della diffusione del comunicato di cui al presente paragrafo, i Destinatari non potranno rilasciare alcuna dichiarazione relativamente alle Informazioni Privilegiate.
- 6.4 La divulgazione di Informazioni Privilegiate verrà effettuata a cura dei Soggetti Incaricati, i quali provvederanno a predisporre un apposito comunicato che, previa approvazione da parte del Direttore Finanza ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da parte del Presidente, andrà diffuso, ai sensi della normativa vigente, tramite sistema di diffusione delle informazioni regolamentate adottato dalla Società, nonché inviato al meccanismo di stoccaggio autorizzato di cui si avvale la Società per il mantenimento delle *Regulated Information*. Il comunicato, inoltre, deve essere pubblicato, a cura della Società, nel proprio sito internet *www.thenicegroup.com*, entro l'apertura del mercato del giorno successivo a quello della sua diffusione e deve rimanere disponibile sul sito per almeno cinque anni. Ove il comunicato abbia ad oggetto un'Informazione Privilegiata, è necessario preavvisare Borsa Italiana della tipologia di informativa che si intende diffondere affinché la stessa valuti correttamente l'impatto della notizia potrebbe avere sul mercato.
- 6.5 In ogni caso, la divulgazione di Informazioni Privilegiate dovrà essere effettuata in modo completo, tempestivo ed adeguato, evitando possibili asimmetrie informative tra gli investitori o il determinarsi di situazioni che possano comunque alterare l'andamento degli strumenti finanziari della Società.
- 6.6 Il comunicato stampa deve contenere gli elementi idonei a consentire una valutazione completa e corretta degli eventi e delle circostanze rappresentati.

La predisposizione del comunicato stampa si deve ispirare a un principio di continuità informativa che assicuri il confronto e l'aggiornamento delle informazioni già diffuse: esso deve quindi contenere collegamenti e raffronti con il contenuto dei comunicati precedenti pubblicati su argomenti analoghi e aggiornamenti sulle modificazioni significative delle informazioni in essi contenute. Eventuali modifiche significative, inoltre, devono essere comunicate senza indugio secondo le modalità di cui al presente paragrafo. La comunicazione al pubblico e il *marketing* delle attività della Società e delle società del Gruppo non devono essere combinate tra loro in alcun modo che potrebbe essere fuorviante.

- 6.7 Qualora la Società, o una persona che agisca in suo nome o per suo conto, comunichi nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio delle Informazioni Privilegiate ad un terzo che non sia soggetto ad un obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutario o contrattuale, essi ne danno integrale comunicazione al pubblico con le modalità disciplinate dalla presente Procedura, simultaneamente nel caso di divulgazione intenzionale ovvero senza indugio in caso di divulgazione non intenzionale.

7. **MODALITA' DI GESTIONE DEI CD "RUMORS DI MERCATO"**

- 7.1 Allorché in presenza di notizie di pubblico dominio non diffuse ai sensi della normativa vigente concernenti la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della Società o del

Gruppo ovvero l'andamento degli affari, il prezzo di mercato degli strumenti finanziari emessi dalla Società subisca una variazione in misura rilevante rispetto a quello ufficiale del giorno precedente, la Società stessa ovvero i soggetti che la controllano pubblicano senza indugio, con le modalità di cui alla presente Procedura, un comunicato con il quale informano circa la veridicità delle notizie, integrandone o correggendone il contenuto, ove necessario, al fine di formare o ripristinare condizioni di correttezza informativa.

8. **RITARDO DELLA COMUNICAZIONE**

8.1 La Società può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- (a) la comunicazione immediata potrebbe pregiudicare i legittimi interessi della Società;
- (b) il ritardo non avrebbe carattere fuorviante per il pubblico degli investitori su fatti e circostanze essenziali;
- (c) la Società è in grado di garantire la riservatezza dell'Informazione Privilegiata.

8.2 La valutazione delle circostanze rilevanti in presenza delle quali ritardare una comunicazione al pubblico viene effettuata dal Presidente, dall'Amministratore Delegato e dal Direttore Finanza..

8.3 Nel ritardare la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate deve essere controllato l'accesso alle stesse, al fine di assicurarne la riservatezza, mediante l'adozione di efficaci misure (di seguito, le "**Condizioni del Ritardo**") che consentano:

- (a) di impedire l'accesso a tali informazioni a persone diverse da quelle che ne hanno necessità per l'esercizio delle loro funzioni nell'ambito della Società;
- (b) di garantire che le persone che hanno accesso a tali informazioni riconoscano e rispettino le previsioni normative e regolamentari che ne derivano e siano a conoscenza delle possibili sanzioni in caso di abuso o di diffusione non autorizzata delle Informazioni Privilegiate;
- (c) l'immediata comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate, qualora i medesimi soggetti non siano stati in grado di assicurarne la riservatezza.

8.4 La decisione di ritardare la comunicazione delle Informazioni Privilegiate deve essere documentata lasciando traccia del processo decisionale, tramite la redazione di un apposito Modulo (Cfr. Allegato n. 2) a cura dei Soggetti Incaricati, i quali si occuperanno dell'archiviazione e della conservazione del suddetto Modulo.

8.5 In caso di ritardo della comunicazione delle Informazioni Privilegiate, quando tale informazione viene pubblicata (secondo quanto disciplinato nel paragrafo 6.4.), i Soggetti Incaricati comunicano tale decisione alla CONSOB secondo le modalità previste dal Regolamento di Esecuzione 2016/1055 della Commissione Europea del 29 giugno 2016.

In particolare, la Società utilizza uno strumento tecnico idoneo ad assicurare l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle informazioni seguenti:

- (a) data e ora:
 - (i) della prima esistenza dell'Informazione Privilegiata;
 - (ii) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata;
 - (iii) della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata da parte della Società;
- (b) identità delle persone che presso la Società sono responsabili:
 - (i) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione e della decisione che stabilisce l'inizio del periodo di ritardo e la sua probabile fine;
 - (ii) del monitoraggio continuo delle condizioni che consentono il ritardo;
 - (iii) dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata;
 - (iv) della comunicazione alla CONSOB delle informazioni richieste sul ritardo e della spiegazione per iscritto;
- (c) prova del soddisfacimento iniziale delle Condizioni del Ritardo e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardo, tra cui:
 - (i) barriere protettive delle informazioni erette sia all'interno sia verso l'esterno per impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di altre persone oltre quelle che, presso la Società, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione;
 - (ii) modalità predisposte per divulgare al più presto le informazioni privilegiate non appena non ne sarà più garantita la riservatezza.

8.6 La comunicazione di avvenuto ritardo della pubblicazione di un'Informazione Privilegiata via PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it o via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it specificando come destinatario "Divisione Mercati" e indicando all'inizio dell'oggetto "MAR Ritardo Comunicazione". Tale comunicazione deve comprendere le seguenti informazioni:

- (a) identità della Società: ragione sociale completa;
- (b) identità del notificante: nome, cognome, posizione presso l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni;

- (c) estremi di contatto del notificante: indirizzo di posta elettronica e numero di telefono professionali;
- (d) identificazione dell'Informazione Privilegiata interessata dal ritardo nella divulgazione: titolo dell'annuncio divulgativo; numero di riferimento, se assegnato dal sistema usato per divulgare le Informazioni Privilegiate; data e ora della comunicazione dell'informazione privilegiata al pubblico;
- (e) data e ora della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata;
- (f) identità di tutti i responsabili della decisione di ritardare la comunicazione dell'Informazione Privilegiata al pubblico.

8.7 Qualora, nonostante le misure di cui sopra, venga comunque meno la riservatezza delle Informazioni Privilegiate, la Società provvede a dare immediata comunicazione al pubblico delle stesse con le modalità disciplinate dalla presente Procedura.

9. **COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE A TERZI**

9.1 Le Informazioni Privilegiate potranno essere comunicate dalla Società a soggetti terzi solamente in ragione del normale esercizio dell'attività lavorativa o professionale, e a condizione che tali soggetti terzi siano vincolati a un obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutario o contrattuale.

9.2 Nella comunicazione a terzi di Informazioni Privilegiate, i Soggetti Incaricati saranno comunque tenuti a effettuare una selezione fondata sulla massima cautela.

9.3 Qualora, in deroga a quanto sopra previsto, le Informazioni Privilegiate siano comunicate a soggetti terzi non vincolati a obblighi di riservatezza, e comunque in qualsiasi caso di fuga di notizie, per tale intendendosi il venir meno della confidenzialità di Informazioni Privilegiate per fatto diverso dalla comunicazione al mercato in conformità alle applicabili disposizioni normative, i Soggetti Incaricati si attiveranno per darne integrale comunicazione al pubblico senza indugio, secondo le modalità indicate nella presente Procedura.

10. **INCONTRI CON I MEDIA E LA COMUNITÀ FINANZIARIA**

10.1 La Società, al fine di realizzare le migliori condizioni di trasparenza delle informazioni sui fatti che accadono nella sua sfera, promuove e organizza incontri con analisti finanziari, operatori e investitori istituzionali.

Nelle occasioni di cui al primo comma, la Società comunica anticipatamente a CONSOB e a Borsa Italiana data, luogo e principali argomenti dell'incontro e trasmette agli stessi organi la documentazione messa a disposizione dei partecipanti all'incontro, al più tardi contestualmente allo svolgimento degli incontri stessi, fermo restando che nel caso in cui a tali incontri non partecipino esponenti della stampa economica la Società dovrà pubblicare, con le modalità disciplinate dalla presente Procedura, un comunicato stampa che illustri i principali argomenti trattati. La Società predispone accorgimenti idonei a far sì che anche le società del Gruppo rispettino tali principi. Resta fermo che, ove nel caso dei suddetti incontri siano diffusi dati previsionali, obiettivi quantitativi e dati contabili di

periodo, la Società dovrà diffondere, relativamente a tali dati, un comunicato ai sensi della presente Procedura.

11. **SONDAGGI DI MERCATO**

- 11.1 La funzione che promuove un Sondaggio di Mercato (di seguito, il "**Responsabile del Sondaggio**"), prima di effettuare un Sondaggio di Mercato, esamina, con il supporto della funzione *Investor Relator*, in particolare se il Sondaggio di Mercato comporterà la comunicazione di Informazioni Privilegiate. Il Responsabile del Sondaggio registra per iscritto la sua conclusione e i motivi della stessa.
- 11.2 Tale obbligo si applica a ciascuna comunicazione di Informazioni Privilegiate per l'intera durata del Sondaggio di Mercato. Il Responsabile del Sondaggio, con il supporto della funzione *Investor Relator*, cura l'aggiornamento delle registrazioni scritte.
- 11.3 Il Responsabile del Sondaggio, prima di effettuare la comunicazione oggetto del Sondaggio di Mercato:
- (a) ottiene il consenso delle persone che ricevono il Sondaggio di Mercato (di seguito, "il **Destinatari del Sondaggio**") a ricevere Informazioni Privilegiate;
 - (b) informa i Destinatari del Sondaggio del divieto di utilizzare tali informazioni, o tentare di utilizzarle, per l'acquisizione o la cessione, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, di Strumenti Finanziari cui si riferiscono tali informazioni;
 - (c) informa i Destinatari del Sondaggio del divieto di utilizzare tali informazioni, o tentare di utilizzarle, tramite cancellazione o modifica di un ordine già inoltrato concernente uno Strumento Finanziario cui si riferiscono tali informazioni;
 - (d) informa i Destinatari del Sondaggio che, accettando di ricevere le informazioni, hanno il dovere di mantenere riservate tali informazioni;
 - (e) redige il verbale il resoconto scritto secondo le modalità previste dal Regolamento di Esecuzione 2016/959 della Commissione Europea del 17 maggio 2016.
- 11.4 Il Responsabile del Sondaggio, con il supporto della funzione *Investor Relator*, per ogni Sondaggio di Mercato registra le informazioni secondo le modalità indicate dall'allegato III del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/959 della Commissione Europea del 17 maggio 2016.
- 11.5 Quando le informazioni che sono state comunicate nel corso di un Sondaggio di Mercato cessano di essere Informazioni Privilegiate il Responsabile del Sondaggio, appena possibile, informa i Destinatari del Sondaggio.
- 11.6 La funzione *Investor Relator* conserva le registrazioni – per un periodo di almeno cinque anni e su un supporto durevole che ne garantisca l'accessibilità e la leggibilità – dei seguenti elementi di tutte le informazioni:

- (a) il verbale e il resoconto scritto;
- (b) l'insieme standard di informazioni stabilito per ogni Sondaggio di Mercato;
- (c) i dati relativi ai Destinatari del Sondaggio;
- (d) tutta la documentazione consegnata ai Destinatari del Sondaggio;
- (e) le informazioni che hanno consentito di giungere alla conclusione che le informazioni comunicate nel quadro del sondaggio di mercato hanno cessato di essere informazioni privilegiate e la relativa comunicazione ai Destinatari del Sondaggio;
- (f) quando la comunicazione di informazioni ha avuto luogo su linee telefoniche registrate, le registrazioni delle conversazioni telefoniche, a condizione che le persone alle quali sono comunicate le informazioni abbiano espresso il consenso alla registrazione;
- (g) quando la comunicazione di informazioni ha avuto luogo per iscritto, una copia della corrispondenza;
- (h) quando la comunicazione di informazioni ha avuto luogo nel corso di riunioni oggetto di registrazione video o audio, le registrazioni delle riunioni, a condizione che le persone alle quali le informazioni sono state comunicate abbiano espresso il consenso alla registrazione;
- (i) quando la comunicazione di informazioni ha avuto luogo durante riunioni o conversazioni telefoniche non registrate, il verbale o il resoconto scritto delle riunioni o delle conversazioni telefoniche.

11.7 La funzione *Investor Relator* fornisce la documentazione relativa ai Sondaggi di Mercato alla CONSOB qualora quest'ultima lo richieda.

11.8 Il Responsabile del Sondaggio può effettuare Sondaggi di Mercato anche avvalendosi di soggetti terzi specializzati che agiscono in nome e per conto della Società. In tal caso, il Responsabile del Sondaggio si assicura, tramite la sottoscrizione di un apposito contratto, che tutte le prescrizioni normative vigenti in materia di Sondaggi di Mercato siano rispettate da parte del fornitore. Gli obblighi di conservazioni della documentazioni restano in capo alla funzione *Investor Relator* secondo le modalità disciplinate dalla presente Procedura.

12. **REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

12.1 Nice e le società del Gruppo hanno istituito il Registro che mantengono regolarmente aggiornato.

12.2 Il responsabile incaricato della gestione del Registro è individuato nell'*Investor Relator*, il quale nell'espletamento di tale funzione può avvalersi di collaboratori tenuti a obblighi di riservatezza.

12.3 Il Registro è distinto in due sezioni:

- (a) nella Sezione Permanente vengono iscritti i soggetti che hanno accesso a tutte le le Informazioni Privilegiate; in tale le Sezione sono iscritti:
 - (i) il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed i relativi collaboratori/assistenti specificatamente indicati;
 - (ii) l'Amministratore Delegato ed i relativi collaboratori/assistenti specificatamente indicati;
 - (iii) il Direttore Finanza.
- (b) nella Sezione Occasionale vengono iscritti i soggetti che vengono a conoscenza, in via occasionale, di Informazioni Privilegiate; in tale Sezione sono iscritti:
 - (i) i dipendenti e collabori della Società o delle società del Gruppo che, in relazione a specifiche attività svolte, abbiano accesso a tali informazioni;
 - (ii) i soggetti che prestano la loro attività professionale sulla base di un rapporto di collaborazione professionale che abbiano accesso a tali informazioni.

12.4 Per ogni persona iscritta nel Registro sono indicati i seguenti dati:

- (a) con riferimento alle persone fisiche:
 - (i) cognome, nome, data di nascita, codice fiscale ed indirizzo di posta elettronica;
 - (ii) nome e indirizzo dell'eventuale società di appartenenza;
 - (iii) numero di telefono fisso e mobile professionale;
 - (iv) numero di telefono fisso e mobile privato;
 - (v) indirizzo privato (via, numero civico, CAP, Città e Stato);
 - (vi) numero di identificazione nazionale (se applicabile),
- (b) con riferimento alle persone giuridiche:
 - (i) denominazione e codice fiscale;
 - (ii) indirizzo di posta elettronica di almeno una persona fisica (di seguito, "**Referente**") che sia in grado di individuare i soggetti che hanno avuto accesso a Informazioni Privilegiate nell'ambito di tali persone giuridiche, nonché tutti i soggetti fisici, che per la funzione che svolgono all'interno della persona giuridica hanno accesso alle Informazioni Privilegiate della Società;
 - (iii) i dati richiesti di cui al precedente punto (a) per il Referente,

- (c) sia per le persone fisiche sia per le persone giuridiche:
 - (i) data e ora di iscrizione nel Registro;
 - (ii) data e ora di ogni aggiornamento dei dati presenti nel Registro;
 - (iii) funzione e ragione dell'iscrizione nel Registro (accesso alle informazioni in modo permanente o occasionale e tipologia di Informazione Privilegiata);
 - (iv) data di trasmissione all'autorità competente.

- 12.5 La Società, allo scopo di assicurare una agevole consultazione ed estrazione dei dati ivi contenuti, tiene il Registro attraverso un supporto di tipo informatico fornito da un *provider* esterno. I criteri adottati nella tenuta del Registro e nelle modalità di gestione e di ricerca dei dati in esso contenuti sono ispirati a principi di tracciabilità delle informazioni e di riservatezza dei dati.

- 12.6 Il Registro è tenuto con modalità previste dalla normativa vigente, ed è protetto da opportuni criteri di sicurezza implementati dal *provider* esterno che ha strutturato il Registro.

- 12.7 Nella identificazione delle persone da inserire nel Registro, la Società si ispirerà al principio della inclusione esclusivamente delle persone che lavorano per conto e nell'interesse della Società.

- 12.8 I dati relativi alle persone iscritte nel Registro sono mantenuti per i cinque anni successivi al venir meno delle circostanze che hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.

- 12.9 La Società, nella persona dell'*Investor Relator*, è tenuta a garantire che
 - (a) il Registro venga gestito, mantenuto e aggiornato regolarmente;
 - (b) la persona iscritta riceva tempestivamente una comunicazione tramite e-mail o altro mezzo idoneo recante:
 - (i) l'indicazione dell'avvenuta iscrizione nel Registro,
 - (ii) la cancellazione dal Registro;
 - (iii) gli aggiornamenti delle informazioni ivi contenute;
 - (iv) gli obblighi normativi e regolamentari che derivano dall'aver accesso alle informazioni e delle sanzioni stabilite in caso di violazione dei predetti obblighi (si veda l'Allegato 3 alla Procedura).
 - (c) venga mantenuta evidenza dei criteri adottati nella tenuta del Registro (indicati nella presente Procedura) e delle modalità di gestione e di ricerca dei dati in esso contenuti;
 - (d) venga prestata collaborazione alle Autorità competenti secondo quanto stabilito dalle procedure aziendali.

- 12.10 La persona iscritta nel Registro, dopo aver ricevuto la comunicazione dell'avvenuta iscrizione, invia una comunicazione scritta alla Società, con la quale attesta la presa d'atto degli obblighi normativi e regolamentari derivanti dall'aver accesso alle Informazioni Privilegiate.
- 12.11 Le persone iscritte nel Registro sono tenute a:
- (a) mantenere riservate le Informazioni Privilegiate o potenzialmente privilegiate di cui sono a conoscenza;
 - (b) non comunicare tali informazioni se non nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio.
- 12.12 A tale ultimo riguardo si segnala che l'eventuale comunicazione di Informazioni Privilegiate deve comunque avvenire nell'ambito di canali autorizzati e nel rispetto delle procedure aziendali in tema di classificazione e trattamento delle informazioni stesse, adottando ogni necessaria cautela affinché la circolazione di tali informazioni possa svolgersi senza pregiudizio del loro carattere riservato.
- 12.13 In ogni caso, la comunicazione di Informazioni Privilegiate può avere luogo solo nei riguardi di persone soggette a obblighi di riservatezza legale, regolamentare, statutaria o contrattuale.
- 12.14 L'inosservanza degli obblighi e dei divieti previsti dal presente documento comporta la responsabilità di cui alle vigenti disposizioni di legge.
- 12.15 I dati del Registro sono tenuti nel rispetto della vigente normativa a tutela della *privacy*.

13. **MODIFICHE**

- 13.1 Qualunque disposizione emanata dalle competenti autorità e dalla società di gestione del mercato successivamente all'adozione del presente documento integra e modifica la presente procedura nelle parti in cui essa possa risultare in contrasto o incompatibile con tali disposizioni.
- 13.2 Le eventuali modifiche e/o integrazioni del presente Regolamento dovranno essere approvate dal Consiglio di Amministrazione, fatte salve le modifiche formali e quelle in adeguamento a variazioni della normativa vigente che potranno essere apportate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o dall'Amministratore Delegato.

14. **ENTRATA IN VIGORE E DIVULGAZIONE**

- 14.1 La procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno delle Informazioni Privilegiate, di cui al presente documento, è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Nice in data 11 febbraio 2006 ed è entrata in vigore a far tempo dalla data di presentazione, da parte della Società, della domanda di ammissione a quotazione delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. - Segmento STAR.

La procedura è stata modificata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 maggio 2009, che ha disposto l'integrazione dell'articolo 2, primo comma, prevedendo tra

i Soggetti Responsabili anche l'Amministratore Delegato, con delibera del 5 agosto 2016 e da ultimo con delibera del Consiglio di Amministrazione del 3 agosto 2017.

- 14.2 Entro 40 (quaranta) giorni di calendario dall'approvazione della presente Procedura da parte del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato o la persona da lui designata provvederà a portare la presente Procedura all'attenzione dei Destinatari mediante idonea comunicazione interna e mediante le modalità che riterrà più opportune di Gruppo.

ALLEGATO 1

Ai sensi delle Linee Guida sul Regolamento relativo agli abusi di mercato – sondaggi di mercato e ritardo della comunicazione di informazioni privilegiate (13 luglio 2016 - ESMA/2016/1130), i casi in cui la comunicazione immediata di informazioni privilegiate è suscettibile di pregiudicare i legittimi interessi dell'emittente potrebbero includere, a titolo meramente esemplificativo, le seguenti circostanze:

- (a) l'emittente sta conducendo trattative il cui esito potrebbe essere pregiudicato dalla comunicazione immediata al pubblico. Tra gli esempi di tali trattative possono figurare quelle relative a fusioni, acquisizioni, scissioni e spin-off, acquisti o dismissioni di importanti *asset* o rami d'azienda, ristrutturazioni e riorganizzazioni;
- (b) l'emittente versa in una situazione di grave e imminente difficoltà finanziaria, sebbene non rientri ancora tra i casi previsti dalle leggi fallimentari applicabili, e la comunicazione immediata al pubblico di informazioni privilegiate lederebbe gravemente gli interessi dei soci, attuali e potenziali, pregiudicando la conclusione delle trattative volte a consentire il risanamento finanziario dell'emittente;
- (c) le informazioni privilegiate riguardano decisioni adottate o contratti sottoscritti dall'organo direttivo di un emittente che, ai sensi delle leggi nazionali o dello statuto dell'emittente, richiedano, ai fini della relativa efficacia, l'approvazione da parte di un altro organo dell'emittente diverso dall'assemblea generale dei soci, sempre che:
 - (i) la comunicazione immediata al pubblico di tali informazioni prima di una decisione definitiva pregiudicherebbe la corretta valutazione delle informazioni da parte del pubblico; e
 - (ii) l'emittente abbia provveduto affinché la decisione definitiva venga assunta non appena possibile.
- (d) l'emittente ha sviluppato un prodotto o un'invenzione e la comunicazione immediata al pubblico di tale informazione è suscettibile di pregiudicare i diritti di proprietà intellettuale dell'emittente;
- (e) l'emittente prevede di acquistare o vendere una quota significativa di un'altra entità e la comunicazione di tale informazione sarebbe suscettibile di compromettere l'attuazione di tale iniziativa;
- (f) un'operazione in precedenza annunciata è soggetta ad approvazione da parte di un'autorità pubblica e tale approvazione è subordinata a requisiti aggiuntivi la cui immediata comunicazione inficerebbe probabilmente la capacità dell'emittente di soddisfarli e quindi impedirebbe il buon esito dell'affare o dell'operazione.

Ai sensi delle Linee Guida sul Regolamento relativo agli abusi di mercato – sondaggi di mercato e ritardo della comunicazione di informazioni privilegiate (13 luglio 2016 - ESMA/2016/1130), le situazioni in cui il ritardo della comunicazione di informazioni privilegiate è suscettibile di fuorviare il pubblico include almeno le seguenti circostanze:

- (a) le informazioni privilegiate di cui l'emittente intende ritardare la comunicazione si differenziano in maniera sostanziale dal precedente annuncio effettuato dall'emittente in relazione all'argomento a cui le informazioni privilegiate si riferiscono; o

- (b) le informazioni privilegiate di cui l'emittente intende ritardare la comunicazione riguardano il fatto che gli obiettivi finanziari dell'emittente non verranno probabilmente raggiunti, laddove tali obiettivi sono già stati annunciati pubblicamente; o
- (c) le informazioni privilegiate di cui l'emittente intende ritardare la comunicazione sono in contrasto con le attese del mercato, laddove tali attese si basano su segnali che l'emittente ha precedentemente inviato al mercato, quali interviste, *roadshow* o qualunque altro tipo di comunicazione effettuata dall'emittente o con la sua approvazione.

ALLEGATO 2

Modulo di verifica della sussistenza delle condizioni necessarie per attivare il processo di ritardo della comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate di cui alla *Procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno delle informazioni privilegiate*

Il/La/I sottoscritto/a/i [●], nato/a a [●], residente in [●], via/Piazza [●], nella mia qualità di [●] di Nice S.p.A., con sede legale in _____, codice fiscale _____ che ha/hanno deciso in data [●] ora [●]

di ritardare la comunicazione della seguente Informazione Privilegiata

dichiara di che sussistono le condizioni necessarie al fine di ritardare la comunicazione al pubblico dell' Informazione Privilegiata, in particolare:

la comunicazione immediata potrebbe pregiudicare i legittimi interessi della Società, per le seguenti ragioni:

il ritardo non avrebbe carattere fuorviante per il pubblico degli investitori su fatti e circostanze essenziali, per le seguenti ragioni:

Nice S.p.A. è in grado di garantire la riservatezza dell'Informazione Privilegiata, per le seguenti ragioni:

contestualmente si impegna ad archiviare e conservare il presente Modulo.

L'informazione Privilegiata è stata diffusa alle ore [●] del [●] protocollo nr. [●] a mezzo market sdir, con comunicato stampa avente il seguente oggetto: [●].

Data: _____ Firma: _____

Recapiti del Soggetto Notificante il ritardo

Nome _____

Cognome _____

Posizione / Qualifica _____

Tel: _____ e-mail: _____

ALLEGATO 3

ALLEGATO 3.1.1: Iscrizione nell'elenco delle persone (fisiche) che hanno accesso ad informazioni privilegiate.

Oggetto: Iscrizione nell'elenco delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate.

Egregio Signore / Gentile Signora

[NOME COGNOME]

In ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 18, Regolamento (UE) n. 596/2014 e del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione, NICE S.p.A. ha provveduto ad istituire il nuovo Registro recante l'elenco delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate (di seguito l'“**Elenco**”).

A tal fine, si rappresenta che per informazione privilegiata si intende, ai sensi dell'art. 7 Regolamento (UE) n. 596/2014, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente NICE S.p.A., o i suoi strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 18, Regolamento (UE) n. 596/2014, nonché dalla “Procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno delle informazioni privilegiate” di NICE S.p.A. (la “**Società**”), La informo, in qualità di responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'Elenco, che in data **[DATA REGISTRAZIONE INIZIO]** i Suoi dati personali sono stati inseriti nell'Elenco della Società, per il seguente motivo: **[CARICA, FUNZIONE E MOTIVAZIONE DELL'ISCRIZIONE]**

Ai sensi dell'art. 17 Regolamento (UE) n. 596/2014, la Società è tenuta a comunicare le informazioni privilegiate che riguardano la Società stessa e i suoi strumenti finanziari quanto prima possibile al pubblico e il ritardo di tale adempimento è consentito, sotto la responsabilità della Società, solo in determinate ipotesi e alle condizioni stabilite dalla normativa vigente, sempre che la Società sia in grado di garantire la riservatezza delle informazioni medesime.

Qualora le Informazioni vengano comunicate ad un terzo che non sia soggetto ad un obbligo di riservatezza, la Società deve integralmente comunicarle al pubblico, simultaneamente nel caso di divulgazione intenzionale e quanto prima possibile nel caso di divulgazione non intenzionale.

E' pertanto essenziale il rispetto da parte delle persone iscritte nell'Elenco degli obblighi di riservatezza sulle Informazioni cui hanno accesso.

In proposito, si fa presente che spetta a ciascuno degli iscritti nell'Elenco, l'onere di assicurare la tracciabilità della gestione delle Informazioni e la relativa riservatezza all'interno della Sua sfera di attività e responsabilità, a partire dal momento in cui, con qualunque mezzo (i.e. per corrispondenza, in occasione di riunioni, incontri e/o altro), sia entrato in possesso di Informazioni inerenti l'attività ricorrente ovvero progetti/eventi per il quale è iscritto.

Qualora l'iscritto dovesse comunicare, anche involontariamente, le Informazioni a soggetti non in possesso delle stesse (anche se già iscritti nell'Elenco per altri motivi) avrà l'obbligo di informare di ciò immediatamente il Soggetto Preposto.

Si ricorda inoltre che il Titolo I-Bis del D.Lgs. 58/1998 (*breviter*, TUF) prevede specifiche sanzioni per i casi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato; in particolare, sono previste sanzioni penali (art. 184 TUF) e amministrative (art. 187-bis TUF) a carico di chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio,

- a) acquisti, venda o compia altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunichi tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomandi o induca altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

E' inoltre penalmente perseguibile chi (art. 185 TUF) diffonda notizie false o fuorvianti, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, mentre è punito con sanzione amministrativa (art. 187-ter TUF) chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso Internet o ogni altro mezzo, diffonda informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari, nonché per chiunque ponga in essere:

- a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;

- b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Gli importi delle multe e delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente possono essere aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

Fatta salva la possibilità per la Società di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che alla stessa possa derivare da comportamenti in violazione degli obblighi richiamati nella presente Informativa.

La preghiamo di:

- verificare e/o integrare le informazioni riportate in calce alla presente;
- mantenere la Società costantemente aggiornata su eventuali variazioni relative alle informazioni sottoindicate, segnalando tempestivamente eventuali cambiamenti a NICE S.p.A. al seguente indirizzo e-mail: RAP-Nice@computershare.it oppure via fax al numero +39 02.46776850;
- prendere visione dell'estratto della normativa cui fa riferimento la presente comunicazione, che si riporta in calce alla stessa.

In particolare, i predetti dati saranno tenuti con l'ausilio di supporti informatici, in conformità al Codice *privacy* e con le disposizioni applicabili in materia di trattamento dei dati personali, al fine di assolvere gli obblighi di tenuta del Registro *Insider* previsti dalla normativa vigente e per il periodo richiesto dalla predetta normativa. La comunicazione dei dati personali richiesti ha dunque natura obbligatoria; il loro mancato conferimento potrebbe esporre a eventuali sanzioni ai sensi della normativa vigente. Resta ferma la facoltà di esercitare i diritti di informativa previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dalle disposizioni applicabili in materia di trattamento dei dati personali. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il dott./la

dott.ssa **[INSERIRE NOMINATIVO]** della Società, domiciliato/domiciliata presso la sede di NICE S.p.A..

La invitamo a restituire la presente debitamente sottoscritta per presa visione e accettazione entro 7 (sette) giorni dal ricevimento a NICE S.p.A. al seguente indirizzo e-mail: RAP-Nice@computershare.it oppure via fax al numero +39 02.46776850.

Si prega di prendere visione dell'estratto della normativa cui fa riferimento la presente e dell'informativa resa ai sensi dell'articolo 13 del Codice *privacy*.

Per qualsiasi informazione o chiarimento relativi alla presente comunicazione e alla sua applicazione si prega di rivolgersi al Responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'Elenco.

Con i migliori saluti,

[RESPONSABILE DELLA TENUTA E DELL'AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO]

Informazioni anagrafiche

data di nascita	
codice fiscale	
numeri di telefono professionali (diretto e mobile)	
numeri di telefono privati (casa e mobile)	
indirizzo privato (via, n. civico, CAP, città, stato)	
indirizzo e-mail	

Per presa visione e accettazione:

[NOME COGNOME]

[LUOGO, DATA]

REGOLAMENTO (UE) N. 596/2014

CAPO 5

Misure e sanzioni amministrative

Articolo 30

Sanzioni amministrative e altre misure amministrative

1. Fatti salvi le sanzioni penali e i poteri di controllo delle autorità competenti a norma dell'articolo 23, gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di adottare le sanzioni amministrative e altre misure amministrative adeguate in relazione almeno alle seguenti violazioni:

- a) le violazioni degli articoli 14 e 15, dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, dell'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dell'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, e dell'articolo 20, paragrafo 1; nonché
- b) l'omessa collaborazione o il mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative di cui al primo comma se le violazioni di cui alle lettere a) o b) di tale comma sono già soggette a sanzioni penali, nel rispettivo diritto nazionale entro il 3 luglio 2016. In questo caso, gli Stati membri comunicano dettagliatamente alla Commissione e all'ESMA le pertinenti norme di diritto penale.

Entro il 3 luglio 2016, gli Stati membri comunicano dettagliatamente le norme di cui al primo e al secondo comma alla Commissione e all'ESMA. Essi informano senza indugio la Commissione e l'ESMA di ogni successiva modifica.

2. Gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre almeno le seguenti sanzioni amministrative e di adottare almeno le seguenti misure amministrative nel caso di violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a):

- a) un'ingiunzione diretta al soggetto responsabile della violazione di porre termine alla condotta in questione e di non reiterarla;
- b) la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, per quanto possano essere determinati;
- c) un avvertimento pubblico che indica il responsabile della violazione e la natura della stessa;
- d) la revoca o sospensione dell'autorizzazione di una società di investimento;
- e) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;

f) nel caso di violazioni ripetute dell'articolo 14 o dell'articolo 15, l'interdizione permanente, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;

g) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, da attività di negoziazione per conto proprio;

h) sanzioni amministrative pecuniarie massime di valore pari ad almeno tre volte l'importo dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando possono essere determinati;

i) nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:

i) per violazioni degli articoli 14 e 15, 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;

ii) per violazioni di articoli 16 e 17, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e

iii) per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 500 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e

j) nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:

i) per violazioni degli articoli 14 e 15, 15 000 000 EUR o il 15 % del fatturato totale annuo della persona giuridica in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;

ii) per violazioni degli articoli 16 e 17, 2 500 000 EUR o il 2 % del fatturato totale annuo in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e

iii) per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014.

I riferimenti all'autorità competente di cui al presente paragrafo non pregiudicano la capacità dell'autorità competente di esercitare le proprie funzioni in uno dei modi previsti all'articolo 23, paragrafo 1.

Ai fini delle lettere j), i) e ii) del primo comma, se la persona giuridica è un'impresa madre o un'impresa figlia di un'impresa che deve redigere bilanci consolidati ai sensi della direttiva 2013/34/UE (1), il relativo fatturato totale annuo è il fatturato totale annuo o il tipo di reddito corrispondente conformemente alle pertinenti direttive contabili — direttiva 86/635/CEE del Consiglio (2) per le banche e della direttiva 91/674/CEE del Consiglio (3) — per le compagnie di assicurazione che risulta nell'ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall'organo di gestione dell'impresa madre capogruppo; oppure

3. Gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti dispongano di poteri oltre a quelli indicati al paragrafo 2 e possano prevedere sanzioni di importo più elevato di quello stabilito nel suddetto paragrafo.

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

**TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE
FINANZIARIA**

Capo II

Sanzioni penali ⁽¹⁾

Art. 184

(Abuso di informazioni privilegiate)

1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

⁽¹⁾Ai sensi dell'art. 39, comma 1, della l. n. 262 del 28.12.2005, le pene previste nel presente Capo sono raddoppiate entro i limiti posti a ciascun tipo di pena dal Libro I, Titolo II, Capo II del codice penale.

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a). ⁽²⁾

Art. 185

(Manipolazione del mercato)

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni ⁽³⁾

Art. 186

(Pene accessorie)

1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente capo importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale. ⁽⁴⁾

Art. 187

(Confisca)

⁽²⁾V. ndr al Titolo I-bis e al Capo II – Sanzioni penali.

⁽³⁾V. ndr al Titolo I-bis e al Capo II – Sanzioni penali.

⁽⁴⁾V. ndr al Titolo I-bis.

1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è disposta la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo.
2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.
3. Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale. ⁽⁵⁾

Capo III

Sanzioni amministrative

Art. 187-bis ⁽⁶⁾

(Abuso di informazioni privilegiate)

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
 - a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
 - b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
 - c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.
3. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

(5)V. ndr al Titolo I-bis.

(6)V. ndr al Titolo I-bis.

4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

Art. 187-ter ⁽⁷⁾

(Manipolazione del mercato)

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni ⁽⁸⁾ chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

2. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.

3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:

a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;

b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;

c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;

⁽⁷⁾V. ndr al Titolo I-bis.

⁽⁸⁾ La misura della sanzione amministrativa pecuniaria è stata successivamente quintuplicata dall'art. 39, comma 3, della l. n. 262 del 28.12.2005; per effetto di tale ultima disposizione gli importi devono intendersi, rispettivamente, così modificati: euro ventimila in euro centomila; euro cinque milioni in euro venticinque milioni.

d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.

7. La Consob rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa (9).

Art. 187-quater

(Sanzioni amministrative accessorie)

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per gli esponenti aziendali ed i partecipanti al capitale dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i promotori finanziari e, per gli esponenti aziendali di società quotate, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate.

2. La sanzione amministrativa accessoria di cui al comma 1 ha una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.

3. Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo la Consob, tenuto conto della gravità della violazione e del grado della colpa,

(9)Vedi regolamento Consob n. 16191 del 29.10.2007.

può intimare ai soggetti abilitati, alle società di gestione del mercato, agli emittenti quotati e alle società di revisione di non avvalersi, nell'esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio dell'attività professionale . ⁽¹⁰⁾

Art. 187-quinquies

(Responsabilità dell'ente)

1. L'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo. ⁽¹¹⁾

D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

“RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE”

Art. 25-sexies

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

⁽¹⁰⁾V. ndr al Titolo I-bis.

⁽¹¹⁾V. ndr al Titolo I-bis.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”

Art. 7

(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

ALLEGATO 3.1.2: Iscrizione nell'elenco delle persone (giuridiche) che hanno accesso ad informazioni privilegiate.

Oggetto: Iscrizione nell'elenco delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate.

Egregio Signore / Gentile Signora

[NOME COGNOME]

[RAGIONE SOCIALE]

In ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 18, Regolamento (UE) n. 596/2014 e del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione, NICE S.p.A. ha provveduto ad istituire il nuovo Registro recante l'elenco delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate (di seguito l'“**Elenco**”).

A tal fine, si rappresenta che per informazione privilegiata si intende, ai sensi dell'art. 7 Regolamento (UE) n. 596/2014, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente NICE S.p.A., o i suoi strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 18, Regolamento (UE) n. 596/2014, nonché dalla “Procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno delle informazioni privilegiate” di NICE S.p.A. (la “**Società**”), La informo, in qualità di responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'Elenco, che in data **[DATA REGISTRAZIONE INIZIO]** i Suoi dati personali sono stati inseriti nell'Elenco della Società, per il seguente motivo: **[CARICA, FUNZIONE E MOTIVAZIONE DELL'ISCRIZIONE]**

Ai sensi dell'art. 17 Regolamento (UE) n. 596/2014, la Società è tenuta a comunicare le informazioni privilegiate che riguardano la Società stessa e i suoi strumenti finanziari quanto prima possibile al pubblico e il ritardo di tale adempimento è consentito, sotto la responsabilità della Società, solo in determinate ipotesi e alle condizioni stabilite dalla normativa vigente, sempre che la Società sia in grado di garantire la riservatezza delle informazioni medesime.

Qualora le Informazioni vengano comunicate ad un terzo che non sia soggetto ad un obbligo di riservatezza, la Società deve integralmente comunicarle al pubblico, simultaneamente nel caso di divulgazione intenzionale e quanto prima possibile nel caso di divulgazione non intenzionale.

E' pertanto essenziale il rispetto da parte delle persone iscritte nell'Elenco degli obblighi di riservatezza sulle Informazioni cui hanno accesso.

In proposito, si fa presente che spetta a ciascuno degli iscritti nell'Elenco, l'onere di assicurare la tracciabilità della gestione delle Informazioni e la relativa riservatezza all'interno della Sua sfera di attività e responsabilità, a partire dal momento in cui, con qualunque mezzo (i.e. per corrispondenza, in occasione di riunioni, incontri e/o altro), sia entrato in possesso di Informazioni inerenti l'attività ricorrente ovvero progetti/eventi per il quale è iscritto.

Qualora l'iscritto dovesse comunicare, anche involontariamente, le Informazioni a soggetti non in possesso delle stesse (anche se già iscritti nell'Elenco per altri motivi) avrà l'obbligo di informare di ciò immediatamente il Soggetto Preposto.

Si ricorda inoltre che il Titolo I-Bis del D.Lgs. 58/1998 (*breviter*, TUF) prevede specifiche sanzioni per i casi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato; in particolare, sono previste sanzioni penali (art. 184 TUF) e amministrative (art. 187-bis TUF) a carico di chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio,

- a) acquisti, venda o compia altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunichi tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomandi o induca altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

E' inoltre penalmente perseguibile chi (art. 185 TUF) diffonda notizie false o fuorvianti, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, mentre è punito con sanzione amministrativa (art. 187-ter TUF) chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso Internet o ogni altro mezzo, diffonda informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari, nonché per chiunque ponga in essere:

- a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;

b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;

c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;

d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Gli importi delle multe e delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente possono essere aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

Fatta salva la possibilità per la Società di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che alla stessa possa derivare da comportamenti in violazione degli obblighi richiamati nella presente Informativa.

La preghiamo di:

- verificare e/o integrare le informazioni riportate in calce alla presente;
- mantenere la Società costantemente aggiornata su eventuali variazioni relative alle informazioni sottoindicate, segnalando tempestivamente eventuali cambiamenti a NICE S.p.A. al seguente indirizzo e-mail: RAP-Nice@computershare.it oppure via fax al numero +39 02.46776850;
- comunicare alla Società i dati anagrafici e i recapiti telefonici, (compilando il modulo in allegato) di tutti i soggetti di **[RAGIONE SOCIALE]** che hanno accesso all'informazione privilegiata oggetto della presente comunicazione;
- prendere visione dell'estratto della normativa cui fa riferimento la presente comunicazione, che si riporta in calce alla stessa.

In particolare, i predetti dati saranno tenuti con l'ausilio di supporti informatici, in conformità al Codice *privacy* e con le disposizioni applicabili in materia di trattamento dei dati personali, al fine di assolvere gli obblighi di tenuta del Registro *Insider* previsti dalla normativa vigente e per il periodo richiesto dalla predetta normativa. La comunicazione dei dati personali richiesti ha dunque natura obbligatoria; il loro mancato conferimento potrebbe esporre a eventuali sanzioni ai sensi della normativa vigente. Resta ferma la facoltà di esercitare i diritti di informativa previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dalle disposizioni applicabili in materia di

trattamento dei dati personali. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il dott./la dott.ssa **[INSERIRE NOMINATIVO]** della Società, domiciliato/domiciliata presso la sede di NICE S.p.A..

La invitamo a restituire la presente debitamente sottoscritta per presa visione e accettazione entro 7 (sette) giorni dal ricevimento a NICE S.p.A. al seguente indirizzo e-mail: RAP-Nice@computershare.it oppure via fax al numero +39 02.46776850.

Si prega di prendere visione dell'estratto della normativa cui fa riferimento la presente e dell'informativa resa ai sensi dell'articolo 13 del Codice *privacy*.

Per qualsiasi informazione o chiarimento relativi alla presente comunicazione e alla sua applicazione si prega di rivolgersi al Responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'Elenco.

Con i migliori saluti,

[RESPONSABILE DELLA TENUTA E DELL'AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO]

Informazioni anagrafiche

data di nascita	
codice fiscale	
numeri di telefono professionali (diretto e mobile)	
numeri di telefono privati (casa e mobile)	
indirizzo privato (via, n. civico, CAP, città, stato)	
indirizzo e-mail	

Per presa visione e accettazione:

[NOME COGNOME]

[LUOGO, DATA]

REGOLAMENTO (UE) N. 596/2014

CAPO 5

Misure e sanzioni amministrative

Articolo 30

Sanzioni amministrative e altre misure amministrative

1. Fatti salvi le sanzioni penali e i poteri di controllo delle autorità competenti a norma dell'articolo 23, gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di adottare le sanzioni amministrative e altre misure amministrative adeguate in relazione almeno alle seguenti violazioni:

- a) le violazioni degli articoli 14 e 15, dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, dell'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dell'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, e dell'articolo 20, paragrafo 1; nonché
- b) l'omessa collaborazione o il mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative di cui al primo comma se le violazioni di cui alle lettere a) o b) di tale comma sono già soggette a sanzioni penali, nel rispettivo diritto nazionale entro il 3 luglio 2016. In questo caso, gli Stati membri comunicano dettagliatamente alla Commissione e all'ESMA le pertinenti norme di diritto penale.

Entro il 3 luglio 2016, gli Stati membri comunicano dettagliatamente le norme di cui al primo e al secondo comma alla Commissione e all'ESMA. Essi informano senza indugio la Commissione e l'ESMA di ogni successiva modifica.

2. Gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre almeno le seguenti sanzioni amministrative e di adottare almeno le seguenti misure amministrative nel caso di violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a):

- a) un'ingiunzione diretta al soggetto responsabile della violazione di porre termine alla condotta in questione e di non reiterarla;
- b) la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, per quanto possano essere determinati;
- c) un avvertimento pubblico che indica il responsabile della violazione e la natura della stessa;
- d) la revoca o sospensione dell'autorizzazione di una società di investimento;

e) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;

f) nel caso di violazioni ripetute dell'articolo 14 o dell'articolo 15, l'interdizione permanente, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;

g) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, da attività di negoziazione per conto proprio;

h) sanzioni amministrative pecuniarie massime di valore pari ad almeno tre volte l'importo dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando possono essere determinati;

i) nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:

i) per violazioni degli articoli 14 e 15, 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;

ii) per violazioni di articoli 16 e 17, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e

iii) per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 500 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e

j) nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:

i) per violazioni degli articoli 14 e 15, 15 000 000 EUR o il 15 % del fatturato totale annuo della persona giuridica in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;

ii) per violazioni degli articoli 16 e 17, 2 500 000 EUR o il 2 % del fatturato totale annuo in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e

iii) per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014.

I riferimenti all'autorità competente di cui al presente paragrafo non pregiudicano la capacità dell'autorità competente di esercitare le proprie funzioni in uno dei modi previsti all'articolo 23, paragrafo 1.

Ai fini delle lettere j), i) e ii) del primo comma, se la persona giuridica è un'impresa madre o un'impresa figlia di un'impresa che deve redigere bilanci consolidati ai sensi della direttiva 2013/34/UE (1), il relativo fatturato totale annuo è il fatturato totale annuo o il tipo di reddito corrispondente conformemente alle pertinenti direttive contabili — direttiva 86/635/CEE del

Consiglio (2) per le banche e della direttiva 91/674/CEE del Consiglio (3) — per le compagnie di assicurazione che risulta nell'ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall'organo di gestione dell'impresa madre capogruppo; oppure

3. Gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti dispongano di poteri oltre a quelli indicati al paragrafo 2 e possano prevedere sanzioni di importo più elevato di quello stabilito nel suddetto paragrafo.

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

Capo II

Sanzioni penali ⁽¹²⁾

Art. 184

(Abuso di informazioni privilegiate)

1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

⁽¹²⁾Ai sensi dell'art. 39, comma 1, della l. n. 262 del 28.12.2005, le pene previste nel presente Capo sono raddoppiate entro i limiti posti a ciascun tipo di pena dal Libro I, Titolo II, Capo II del codice penale.

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a). ⁽¹³⁾

Art. 185

(Manipolazione del mercato)

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizii concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni ⁽¹⁴⁾

⁽¹³⁾V. ndr al Titolo I-bis e al Capo II – Sanzioni penali.

⁽¹⁴⁾V. ndr al Titolo I-bis e al Capo II – Sanzioni penali.

Art. 186

(Pene accessorie)

1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente capo importa l' applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale. ⁽¹⁵⁾

Art. 187

(Confisca)

1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è disposta la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo.

2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.

3. Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale. ⁽¹⁶⁾

Capo III

Sanzioni amministrative

Art. 187-bis ⁽¹⁷⁾

(Abuso di informazioni privilegiate)

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale

(15)V. ndr al Titolo I-bis.

(16)V. ndr al Titolo I-bis.

(17)V. ndr al Titolo I-bis.

dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

Art. 187-ter⁽¹⁸⁾

(Manipolazione del mercato)

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni⁽¹⁹⁾ chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie

⁽¹⁸⁾V. ndr al Titolo I-bis.

⁽¹⁹⁾ La misura della sanzione amministrativa pecuniaria è stata successivamente quintuplicata dall'art. 39, comma 3, della l. n. 262 del 28.12.2005; per effetto di tale ultima disposizione gli importi devono intendersi, rispettivamente, così modificati: euro ventimila in euro centomila; euro cinque milioni in euro venticinque milioni.

false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

2. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.

3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:

a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;

b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;

c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;

d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.

7. La Consob rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa ⁽²⁰⁾.

Art. 187-*quater*

(Sanzioni amministrative accessorie)

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per gli esponenti aziendali ed i partecipanti al capitale dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i promotori finanziari e, per gli esponenti aziendali di società quotate, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate.

2. La sanzione amministrativa accessoria di cui al comma 1 ha una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.

3. Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo la Consob, tenuto conto della gravità della violazione e del grado della colpa, può intimare ai soggetti abilitati, alle società di gestione del mercato, agli emittenti quotati e alle società di revisione di non avvalersi, nell'esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio dell'attività professionale . ⁽²¹⁾

Art. 187-*quinquies*

(Responsabilità dell'ente)

1. L'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

⁽²⁰⁾Vedi regolamento Consob n. 16191 del 29.10.2007.

⁽²¹⁾V. ndr al Titolo I-bis.

2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo. ⁽²²⁾

D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

“RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE”

Art. 25-sexies

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

⁽²²⁾ V. ndr al Titolo I-bis.

Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”

Art. 7

(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

ALLEGATO 3.2.1: Iscrizione in aggiornamento nell'elenco delle persone (fisiche) che hanno accesso ad informazioni privilegiate

[Luogo e Data]

Oggetto: Iscrizione in aggiornamento nell'elenco delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate

Egregio Signore / Gentile Signora

NOME COGNOME

In ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 18, Regolamento (UE) n. 596/2014 e del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione, NICE S.p.A. ha provveduto ad istituire il nuovo Registro recante l'elenco delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate (di seguito l'“**Elenco**”).

A tal fine, si rappresenta che per informazione privilegiata si intende, ai sensi dell'art. 7 Regolamento (UE) n. 596/2014, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente NICE S.p.A., o i suoi strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 18, Regolamento (UE) n. 596/2014, nonché dalla “Procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno delle informazioni privilegiate” di NICE S.p.A. (la “**Società**”), La informo, in qualità di responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'Elenco, che in data [**DATA REGISTRAZIONE INIZIO**] i Suoi dati personali sono stati aggiornati nell'Elenco della Società, in virtù della variazione della Sua posizione: [**CARICA, FUNZIONE E MOTIVAZIONE DELL'ISCRIZIONE**]

Ai sensi dell'art. 17 Regolamento (UE) n. 596/2014, la Società è tenuta a comunicare le informazioni privilegiate che riguardano la Società stessa e i suoi strumenti finanziari quanto prima possibile al pubblico e il ritardo di tale adempimento è consentito, sotto la responsabilità della Società, solo in determinate ipotesi e alle condizioni stabilite dalla normativa vigente, sempre che la Società sia in grado di garantire la riservatezza delle informazioni medesime.

Qualora le Informazioni vengano comunicate ad un terzo che non sia soggetto ad un obbligo di riservatezza, la Società deve integralmente comunicarle al pubblico, simultaneamente nel

caso di divulgazione intenzionale e quanto prima possibile nel caso di divulgazione non intenzionale.

E' pertanto essenziale il rispetto da parte delle persone iscritte nell'Elenco degli obblighi di riservatezza sulle Informazioni cui hanno accesso.

In proposito, si fa presente che spetta a ciascuno degli iscritti nell'Elenco, l'onere di assicurare la tracciabilità della gestione delle Informazioni e la relativa riservatezza all'interno della Sua sfera di attività e responsabilità, a partire dal momento in cui, con qualunque mezzo (i.e. per corrispondenza, in occasione di riunioni, incontri e/o altro), sia entrato in possesso di Informazioni inerenti l'attività ricorrente ovvero progetti/eventi per il quale è iscritto.

Qualora l'iscritto dovesse comunicare, anche involontariamente, le Informazioni a soggetti non in possesso delle stesse (anche se già iscritti nell'Elenco per altri motivi) avrà l'obbligo di informare di ciò immediatamente il Soggetto Preposto.

Si ricorda inoltre che il Titolo I-Bis del D.Lgs. 58/1998 (*breviter*, TUF) prevede specifiche sanzioni per i casi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato; in particolare, sono previste sanzioni penali (art. 184 TUF) e amministrative (art. 187-bis TUF) a carico di chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio,

- a) acquisti, venda o compia altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunichi tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomandi o induca altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

E' inoltre penalmente perseguibile chi (art. 185 TUF) diffonda notizie false o fuorvianti, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, mentre è punito con sanzione amministrativa (art. 187-ter TUF) chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso Internet o ogni altro mezzo, diffonda informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari, nonché per chiunque ponga in essere:

- a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;

b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;

c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;

d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Gli importi delle multe e delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente possono essere aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

Fatta salva la possibilità per la Società di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che alla stessa possa derivare da comportamenti in violazione degli obblighi richiamati nella presente Informativa.

La preghiamo di:

- verificare e/o integrare le informazioni riportate in calce alla presente;
- mantenere la Società costantemente aggiornata su eventuali variazioni relative alle informazioni sottoindicate, segnalando tempestivamente eventuali cambiamenti a NICE S.p.A. al seguente indirizzo e-mail: RAP-Nice@computershare.it oppure via fax al numero +39 02.46776850;
- prendere visione dell'estratto della normativa cui fa riferimento la presente, già inoltrata in allegato alla comunicazione di avvenuta iscrizione nell'Elenco.

In particolare, i predetti dati saranno tenuti con l'ausilio di supporti informatici, in conformità al Codice *privacy* e con le disposizioni applicabili in materia di trattamento dei dati personali, al fine di assolvere gli obblighi di tenuta del Registro *Insider* previsti dalla normativa vigente e per il periodo richiesto dalla predetta normativa. La comunicazione dei dati personali richiesti ha dunque natura obbligatoria; il loro mancato conferimento potrebbe esporre a eventuali sanzioni ai sensi della normativa vigente. Resta ferma la facoltà di esercitare i diritti di informativa previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dalle disposizioni applicabili in materia di trattamento dei dati personali. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il dott./la dott.ssa [*inserire nominativo*] della Società, domiciliato/domiciliata presso la sede di NICE S.p.A..

La invitamo a restituire la presente debitamente sottoscritta per presa visione e accettazione entro 7 (sette) giorni dal ricevimento a NICE S.p.A. al seguente indirizzo e-mail: RAP-Nice@computershare.it oppure via fax al numero +39 02.46776850.

Si prega di prendere visione dell'estratto della normativa cui fa riferimento la presente e dell'informativa resa ai sensi dell'articolo 13 del Codice *privacy*.

Per qualsiasi informazione o chiarimento relativi alla presente comunicazione e alla sua applicazione si prega di rivolgersi al Responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'Elenco.

Con i migliori saluti,

[RESPONSABILE DELLA TENUTA E DELL'AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO]

Informazioni anagrafiche

data di nascita	
codice fiscale	
numeri di telefono professionali (diretto e mobile)	
numeri di telefono privati (casa e mobile)	
indirizzo privato (via, n. civico, CAP, città, stato)	
indirizzo e-mail	

Per presa visione e accettazione:

[NOME COGNOME]

[LUOGO, DATA]

ALLEGATO 3.2.2: Iscrizione in aggiornamento nell'elenco delle persone (giuridiche) che hanno accesso ad informazioni privilegiate

[Luogo e Data]

Oggetto: Iscrizione in aggiornamento nell'elenco delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate

Egregio Signore / Gentile Signora

[NOME COGNOME]

[RAGIONE SOCIALE]

In ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 18, Regolamento (UE) n. 596/2014 e del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione, NICE S.p.A. ha provveduto ad istituire il nuovo Registro recante l'elenco delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate (di seguito l'“**Elenco**”).

A tal fine, si rappresenta che per informazione privilegiata si intende, ai sensi dell'art. 7 Regolamento (UE) n. 596/2014, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente NICE S.p.A., o i suoi strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 18, Regolamento (UE) n. 596/2014, nonché dalla “Procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno delle informazioni privilegiate” di NICE S.p.A. (la “**Società**”), La informo, in qualità di responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'Elenco, che in data DATA REGISTRAZIONE INIZIO i Suoi dati personali sono stati aggiornati nell'Elenco della Società, in virtù della variazione della Sua posizione: [CARICA, FUNZIONE E MOTIVAZIONE DELL'ISCRIZIONE].

Ai sensi dell'art. 17 Regolamento (UE) n. 596/2014, la Società è tenuta a comunicare le informazioni privilegiate che riguardano la Società stessa e i suoi strumenti finanziari quanto prima possibile al pubblico e il ritardo di tale adempimento è consentito, sotto la responsabilità della Società, solo in determinate ipotesi e alle condizioni stabilite dalla normativa vigente, sempre che la Società sia in grado di garantire la riservatezza delle informazioni medesime.

Qualora le Informazioni vengano comunicate ad un terzo che non sia soggetto ad un obbligo di riservatezza, la Società deve integralmente comunicarle al pubblico, simultaneamente nel caso di divulgazione intenzionale e quanto prima possibile nel caso di divulgazione non intenzionale.

E' pertanto essenziale il rispetto da parte delle persone iscritte nell'Elenco degli obblighi di riservatezza sulle Informazioni cui hanno accesso.

In proposito, si fa presente che spetta a ciascuno degli iscritti nell'Elenco, l'onere di assicurare la tracciabilità della gestione delle Informazioni e la relativa riservatezza all'interno della Sua sfera di attività e responsabilità, a partire dal momento in cui, con qualunque mezzo (i.e. per corrispondenza, in occasione di riunioni, incontri e/o altro), sia entrato in possesso di Informazioni inerenti l'attività ricorrente ovvero progetti/eventi per il quale è iscritto.

Qualora l'iscritto dovesse comunicare, anche involontariamente, le Informazioni a soggetti non in possesso delle stesse (anche se già iscritti nell'Elenco per altri motivi) avrà l'obbligo di informare di ciò immediatamente il Soggetto Preposto.

Si ricorda inoltre che il Titolo I-Bis del D.Lgs. 58/1998 (*breviter*, TUF) prevede specifiche sanzioni per i casi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato; in particolare, sono previste sanzioni penali (art. 184 TUF) e amministrative (art. 187-bis TUF) a carico di chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio,

- a) acquisti, venda o compia altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunichi tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomandi o induca altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

E' inoltre penalmente perseguibile chi (art. 185 TUF) diffonda notizie false o fuorvianti, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, mentre è punito con sanzione amministrativa (art. 187-ter TUF) chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso Internet o ogni altro mezzo, diffonda informazioni, voci o notizie

false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari, nonché per chiunque ponga in essere:

- a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Gli importi delle multe e delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente possono essere aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

Fatta salva la possibilità per la Società di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che alla stessa possa derivare da comportamenti in violazione degli obblighi richiamati nella presente Informativa.

La preghiamo di:

- verificare e/o integrare le informazioni riportate in calce alla presente;
- mantenere la Società costantemente aggiornata su eventuali variazioni relative alle informazioni sottoindicate, segnalando tempestivamente eventuali cambiamenti a NICE S.p.A. al seguente indirizzo e-mail: RAP-Nice@computershare.it oppure via fax al numero +39 02.46776850;
- comunicare alla Società i dati anagrafici e i recapiti telefonici, (compilando il modulo in allegato) di tutti i soggetti di RAGIONE SOCIALE che hanno accesso all'informazione privilegiata oggetto della presente comunicazione;
- prendere visione dell'estratto della normativa cui fa riferimento la presente, già inoltrata in allegato alla comunicazione di avvenuta iscrizione nell'Elenco.

In particolare, i predetti dati saranno tenuti con l'ausilio di supporti informatici, in conformità al Codice *privacy* e con le disposizioni applicabili in materia di trattamento dei dati personali, al fine di assolvere gli obblighi di tenuta del Registro *Insider* previsti dalla normativa vigente

e per il periodo richiesto dalla predetta normativa. La comunicazione dei dati personali richiesti ha dunque natura obbligatoria; il loro mancato conferimento potrebbe esporre a eventuali sanzioni ai sensi della normativa vigente. Resta ferma la facoltà di esercitare i diritti di informativa previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dalle disposizioni applicabili in materia di trattamento dei dati personali. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il dott./la dott.ssa [inserire nominativo] della Società, domiciliato/domiciliata presso la sede di NICE S.p.A..

La invitamo a restituire la presente debitamente sottoscritta per presa visione e accettazione entro 7 (sette) giorni dal ricevimento a NICE S.p.A. al seguente indirizzo e-mail: RAP-Nice@computershare.it oppure via fax al numero +39 02.46776850.

Si prega di prendere visione dell'estratto della normativa cui fa riferimento la presente e dell'informativa resa ai sensi dell'articolo 13 del Codice *privacy*.

Per qualsiasi informazione o chiarimento relativi alla presente comunicazione e alla sua applicazione si prega di rivolgersi al Responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'Elenco.

Con i migliori saluti,

[RESPONSABILE DELLA TENUTA E DELL'AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO]

Informazioni anagrafiche

data di nascita	
codice fiscale	
numeri di telefono professionali (diretto e mobile)	
numeri di telefono privati (casa e mobile)	
indirizzo privato (via, n. civico, CAP, città, stato)	
indirizzo e-mail	

Per presa visione e accettazione:

Per presa visione e accettazione:

[NOME COGNOME]

[LUOGO, DATA]

ALLEGATO 3.3.1: Cancellazione dagli elenchi delle persone (fisiche) che hanno accesso ad informazioni privilegiate

[LUOGO E DATA]

Oggetto: Cancellazione dagli elenchi delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate

Egregio Signore / Gentile Signora

[NOME E COGNOME]

Conformemente a quanto previsto dall'art. 18 del Regolamento (UE) 596/2014 e dal Regolamento di Esecuzione n. 347/2016 nonché dal "Regolamento interno per la gestione delle informazioni privilegiate" di Nice S.p.A. (la "**Società**"), La informo, in qualità di responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate (l'"**Elenco**"), che, in relazione alla Sua iscrizione nell'Elenco della società, in data **[DATA REGISTRAZIONE]**, è stato cancellato dall'Elenco essendo venuto meno il motivo dell'iscrizione: **[CARICA, FUNZIONE E MOTIVAZIONE DELLA CANCELLAZIONE]**.

Conseguentemente, i Suoi dati personali oggetto di trattamento (cognome, nome, codice fiscale, società di appartenenza, motivo dell'iscrizione nel registro) saranno cancellati decorsi cinque anni dalla data sopra indicata.

Con i migliori saluti,

[RESPONSABILE INCARICATO DELLA TENUTA E DELL'AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO]

Per presa visione e accettazione:

[NOME E COGNOME]

Data: [●]

Firma: [●]

**ALLEGATO 3.3.2: Cancellazione dagli elenchi delle persone (giuridiche) che hanno
accesso ad informazioni privilegiate**

[LUOGO E DATA]

Oggetto: Cancellazione dagli elenchi delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate

Egregio Signore / Gentile Signora

[NOME E COGNOME]

[RAGIONE SOCIALE]

Conformemente a quanto previsto dall'art. 18 del Regolamento (UE) 596/2014 e dal Regolamento di Esecuzione n. 347/2016 nonché dal "Regolamento interno per la gestione delle informazioni privilegiate" di Nice S.p.A. (la "**Società**"), La informo, in qualità di responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate (l'"**Elenco**"), che, in relazione alla Sua iscrizione nell'Elenco della società, in data **[DATA REGISTRAZIONE]**, è stato cancellato dall'Elenco essendo venuto meno il motivo dell'iscrizione: **[CARICA, FUNZIONE E MOTIVAZIONE DELLA CANCELLAZIONE]**.

Conseguentemente, i Suoi dati personali oggetto di trattamento (cognome, nome, codice fiscale, società di appartenenza, motivo dell'iscrizione nel registro) saranno cancellati decorsi cinque anni dalla data sopra indicata.

Con i migliori saluti,

[RESPONSABILE INCARICATO DELLA TENUTA E DELL'AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO]

Per presa visione e accettazione:

[NOME E COGNOME]

Data: [●]

Firma: [●]